

REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/91 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1991

che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che attualmente nessuna disposizione comunitaria specifica contempla i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati «bevande aromatizzate» in particolare per quanto riguarda la definizione di tali bevande e le norme relative alla loro designazione e presentazione; che, tenuto conto dell'importanza economica delle bevande in questione, occorre adottare in questo settore disposizioni intese a facilitare il funzionamento del mercato comune;

considerando che tali bevande aromatizzate rappresentano un importante sbocco per l'agricoltura comunitaria; che ciò è in gran parte dovuto alla rinomanza che talune di queste bevande hanno conquistato nella Comunità e sul mercato mondiale; che tale rinomanza è connessa al livello qualitativo delle bevande in questione; che è quindi opportuno, per conservare questo sbocco, mantenere elevato il livello qualitativo delle bevande in questione; che il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nel definire le bevande, tenendo conto dei procedimenti tradizionali che sono alla base della loro rinomanza; che è inoltre opportuno riservare l'impiego dei termini così definiti a bevande il cui livello qualitativo corrisponda a quello delle bevande tradizionali, per evitare che i termini stessi vengano sminuiti di valore;

considerando che occorre anche prevedere un quadro appropriato per le bevande aromatizzate costituite per la maggior parte da vino o da mosti e permettere al

contempo l'evoluzione e l'innovazione di queste bevande; che questo obiettivo può essere realizzato più facilmente con la creazione di tre categorie di bevande secondo il loro tenore in vino, il loro titolo alcolometrico e secondo l'esistenza o meno di un'aggiunta di alcole;

considerando che è opportuno che la normativa comunitaria riservi a determinati territori l'impiego di diciture di natura geografica ad essi relative nella misura in cui, tra le fasi di produzione, si siano svolte nella zona geografica in questione le fasi relative allo stadio di produzione del prodotto finito, nel corso del quale detto prodotto acquista il suo carattere e le sue qualità definitive;

considerando che il metodo normalmente e abitualmente seguito per informare il consumatore consiste nel riportare sull'etichetta un certo numero di diciture; che, in materia di etichettatura, alle bevande aromatizzate si applicano le norme generali stabilite dalla direttiva 73/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (5); che, tenuto conto della natura delle bevande in questione, è opportuno, ai fini di una migliore informazione del consumatore, adottare le disposizioni complementari a tali norme generali;

considerando che secondo il consumatore la reputazione di talune bevande aromatizzate è strettamente collegata ad una provenienza tradizionale; che per assicurare un'informazione idonea del consumatore e per tener conto di questi casi specifici occorre rendere obbligatoria l'indicazione della provenienza nei casi in cui la bevanda non provenga dalla regione tradizionale di produzione;

considerando che per permettere un'informazione completa sulla composizione delle bevande, occorre adottare talune norme di etichettatura relative alla natura dell'alcole utilizzato;

(1) GU n. C 269 del 25. 10. 1986, pag. 15.

(2) GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 185 e

GU n. C 129 del 20. 5. 1991.

(3) GU n. C 124 del 9. 5. 1983, pag. 16.

(4) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(5) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.